

PRESTAZIONI DEL FONDO

6. Interventi a favore dei dipendenti

Riduzione - sospensione dell'attività lavorativa
Contratti di solidarietà
Malattia di lunga durata
Maternità obbligatoria integrazione
Aspettativa facoltativa per maternità
Assistenza figli e coniuge art 33 legge 104
Partecipazione alle spese sanitarie
Assunzioni lavoratori ultra 45 anni in mobilità
Anzianità professionale
Assegni di studio

6.1.) Riduzione - sospensione dell'attività lavorativa causata da:

- Crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari complessivamente considerati;
- Mancanza di lavoro, di commesse e di ordini;
- Difficoltà a reperire materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico, produttivo e di mercato;
- Eventi naturali;
- Incendio non imputabile a dolo;
- Interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all'impresa.

6.1.1) Eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; situazioni temporanee di mercato

Sono integrabili le sospensioni dell'attività che possono interessare tutti o parte dei dipendenti dovute a difficoltà di breve durata legate al sistema economico e/o ai processi produttivi secondo i criteri e le modalità sottoelencate.

La sospensione tende a creare condizioni utili al mantenimento della continuità del rapporto lavorativo e per poter aver diritto alla attivazione delle procedure di sospensione, con l'esclusione di casi eccezionali e documentati, è necessaria la comunicazione preventiva da parte dell'azienda all'EBAT.

La sospensione per crisi di mercato potrà essere attivata per un massimo di 80 ore per dipendente nel biennio e non dovrà presentare le caratteristiche della ciclicità. L'azienda deve indicare, all'atto della prima sospensione il periodo previsto per l'intero intervento che non potrà essere superiore alle 13 settimane.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nel tetto delle ore previste per gli interventi di sospensione e nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

La prima richiesta di intervento dovrà essere inoltrata all'EBAT prima dell'attivazione della sospensione e non potrà essere di durata inferiore alle 20 ore. All'atto della sospensione dovranno essere state utilizzate tutte le ferie residue dell'anno precedente e quelle maturate per l'anno in corso con esclusione dei periodi programmati per le fermate collettive.

Le imprese verseranno all'EBAT all'atto della domanda, un contributo addizionale pari al 5% dell'intervento stesso.

EBAT eroga per le ore perse, una percentuale della retribuzione ordinaria in vigore al momento della sospensione nella misura del 50%.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.1 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 10/07 (dati dei dipendenti)
- copia della quietanza di versamento del 5% contributo addizionale;
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento.

6.1.2) Difficoltà a reperire materie prime

Le quote che il Fondo eroga come provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti vengono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 70% per le prime 40 ore;
- fino alla concorrenza del 70% per le ulteriori ore che risulteranno coperte dalla disoccupazione;
- il 60% per le ore rimanenti fino a 640 annue e a un massimo di 800 ore nel biennio.

La percentuale del 70% si applica ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale) della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell'anno solare.

Ai dipendenti che non hanno i requisiti per accedere alla disoccupazione il Fondo interviene con la quota del 60% per un massimo di 800 ore per singolo lavoratore. Il Fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori alle 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale) continuative per singolo lavoratore.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di una apposita Autocertificazione attestante il ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione perché privo dei requisiti.

Gli apprendisti non sono tenuti ad alcuna dichiarazione.

Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori dovranno essere fornite dall'Ufficio paga dell'Azienda o dal consulente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio della sospensione.

L'EBAT riterrà perfezionata la pratica con l'invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo successivamente provvederà all'erogazione del contributo.

L'EBAT potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato.

Le sospensioni non devono avere il carattere della ciclicità.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 11/07 (dati dei dipendenti);
- modello FSR 14/07 (autocertificazione dei dipendenti);
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento;
- dichiarazione di un fornitore in cui si comunica l'impossibilità di fornire materie prime.

6.1.3) Calamità naturali - Interruzione del ciclo produttivo per mancanza di energia.

A fronte dell'interruzione del ciclo produttivo per cause accidentali legate a calamità naturali o alla mancanza di energia non ripristinabile nell'arco delle 8 (otto) ore lavorative, la cui causa dovrà essere chiaramente documentata, il Fondo interverrà a sostegno del reddito dei dipendenti per le ore di mancata attività:

- 70% per le prime 40 ore (proporzionate all'eventuale orario a tempo parziale);
- fino alla concorrenza del 70% per le ulteriori ore che risulteranno coperte dalla disoccupazione;
- il 60% per le ore rimanenti fino a 640 annue e a un massimo di 800 ore nel biennio.

Le ore indennizzate per questa tipologia verranno conteggiate nel tetto delle ore previste per gli interventi di sospensione e nell'ambito del tetto delle ore previste per il contratto di solidarietà.

Il Fondo non interviene per interruzioni inferiori alle 8 ore.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.1.3 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di sospensione stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 11/07 (dati dei dipendenti);
- modello FSR 14/07 (autocertificazione dei dipendenti);
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente l'evento;
- documentazione idonea ad elencare le cause.

6.2) Contratti di solidarietà

Il Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

In considerazione del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccupazione ordinaria, le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- 40% per un massimo di 340 ore per singolo lavoratore;
- 25% per le ulteriori ore.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà (ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all'INPS).

La riduzione può essere richiesta per periodi continuativi superiori a 26 giorni lavorativi e per periodi superiori o uguali a 40 ore per dipendente, con un massimale di 700 ore aziendali per dipendente per anno solare e comunque non superiore a 800 ore aziendali nel biennio; e per una durata temporale non superiore a 36 mesi a partire dalla prima sospensione.

Il Fondo potrà, a fronte di opportune garanzie fornite dall'azienda nei suoi confronti, anticipare la quota a carico dell'INPS a favore dei dipendenti.

Il calcolo delle ore di riduzione deve coincidere con l'aliquota di riduzione riportata sull'accordo, in caso contrario il Ministero ritiene valida quest'ultima e riproporziona a questa le ore di riduzione, in questo caso l'intervento di EBAT si adegua alla decisione Ministeriale.

Al momento della stipula dell'accordo sindacale per riduzione di orario ogni lavoratore interessato deve aver fruito di tutte le ferie maturate, con esclusione di quelle previste per fermate collettive.

I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell'attività, si ritengono escluse dalla riduzione di orario la stagionalità e la ciclicità dei prodotti.

Gli accordi aziendali sottoscritti di riduzione dell'attività vanno inviati in originale, entro 8 giorni dalla data della stipula all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Trentino, il

Comitato di Gestione provvederà, direttamente o tramite apposita Commissione opportunamente delegata, a verificare che i contenuti siano veritieri e ad esprimere il parere di conformità.

Gli accordi visti verranno restituiti alle singole imprese in tempo utile per la presentazione delle domande agli uffici competenti.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.2 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- accordo sindacale di riduzione di orario; stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l'EBAT;
- modello FSR 21/07 per la determinazione del contributo ministeriale;
- modello FSR 12/07 per la determinazione del contributo EBAT;
- modello FSR 20/07 "Accordo per contratto di solidarietà";
- copia busta paga dei dipendenti interessati all'intervento del mese precedente la riduzione di orario.

6.3) Malattia di lunga durata

Nei casi che il lavoratore sia impossibilitato di recarsi al lavoro per un sopraggiunto stato morboso, non preesistente all'inizio del rapporto di lavoro, il Fondo Sostegno al Reddito interviene con una provvidenza a favore dei dipendenti a cui si garantirà:

- sino al 180 giorno di malattia l'integrazione del 100% del salario, con esclusione dei primi tre giorni, in deroga a quanto previsto al punto "Limitazioni";
- dal 181 giorno fino allo scadere del 270 giorno di malattia integrazione del 50% per tutta la durata dell'intervento.

L'intervento dell'Ente Bilaterale vale per singolo o su più interventi riconducibili ad un'originaria patologia.

EBAT non si sostituisce a obblighi contrattuali aziendali ed interviene in assenza di integrazioni aziendali o dell'INPS.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima assenza per malattia effettuata dal lavoratore nell'anno solare.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.3 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- fotocopia dei certificati medici indicanti la prognosi della malattia;
- copia busta paga mese precedente l'evento.

6.4) Contributo spese sanitarie

Il Fondo Sostegno al Reddito mette a disposizione dei dipendenti delle aziende artigiane, assunti da almeno 12 mesi, un contributo pari al 10% della spesa medico/sanitaria detraibile presentata nella denuncia dei redditi, fino ad un massimo erogabile di euro 700,00 per spese sanitarie superiori a euro 1.500,00, del soggetto e delle persone fiscalmente a carico portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Le domande con la documentazione dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.4 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia autenticata da un CAAF della dichiarazione dei redditi.

6.5) Maternità

Per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, l'EBAT prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato non contempli l'integrazione da parte dell'azienda nei 5 mesi di assenza obbligatori, una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione.

Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima interruzione per maternità da parte della lavoratrice.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.5 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- fotocopia della documentazione presentata all'INPS;
- copia busta paga mese precedente l'interruzione.

6.6) Aspettativa facoltativa per maternità

Per le dipendenti che, al termine del periodo obbligatorio di maternità, intendono usufruire della aspettativa facoltativa post parto ai sensi della Legge 1204 e successive, al momento del rientro definitivo sul lavoro il Fondo Sostegno al Reddito riconoscerà una integrazione, a quanto corrisposto dall'INPS fino a garantire il 50% della retribuzione in vigore al momento della prima interruzione di attività per maternità da parte della lavoratrice stessa, per un totale di giorni 90 di assenza. L'intervento sarà retroattivo e verrà erogato a favore di quelle dipendenti che avranno ripreso l'attività lavorativa da almeno 60 giorni.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.6 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia busta paga mese della prima interruzione per maternità;
- dichiarazione del datore di lavoro di ripresa dell'attività lavorativa da almeno 60 giorni.

6.7) Sostegno al reddito per assistenza figli e al coniuge con svantaggio riconosciuto Legge 104/92 e ss.mm.

Per agevolare e sostenere l'assistenza ai figli minorenni e /o al coniuge portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e ss.mm. da parte dei dipendenti delle aziende aderenti, il Fondo Sostegno al Reddito riconosce in caso di astensione facoltativa dal lavoro per assistenza al minore il concorso al reddito per 180 giornate complessive tra il 2 e il 3 anno di vita.

Il Fondo sostegno al reddito integrerà fino al 50% della retribuzione in atto alla prima richiesta di sospensione, con pagamento retroattivo di 30 giorni a garanzia della continuità lavorativa.

Al dipendente che utilizzi i permessi ai sensi della legge 104/92 e seguenti per l'assistenza ai figli minori con più di tre anni e/o al coniuge possono essere riconosciute 36 giornate di integrazione salariale per anno solare al 50% della retribuzione in atto nel mese di gennaio.

La liquidazione sarà riconosciuta a fine anno in base alle ore effettivamente utilizzate.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.7 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate a questo titolo;
- busta paga del primo mese di utilizzo (dal 1° al 3° anno);
- busta paga mese di gennaio anno richiesto (per gli anni successivi);
- autocertificazione del diritto all'utilizzo dei permessi, con citato il numero pratica autorizzativi APSS.

6.8) Assunzioni di dipendenti ultra 45 dalle liste di mobilità o disoccupati da più di 30 giorni

Il Fondo Sostegno al Reddito al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei lavoratori ultra 45enni inseriti nelle liste di mobilità provinciale o nazionale o in stato di disoccupazione da più di 30 giorni, potrà erogare contributi alle imprese artigiane aderenti che assumono questa tipologia di dipendenti.

L'assunzione dovrà essere a tempo indeterminato ed essere attiva da almeno 60 giorni di calendario.

Il contributo potrà essere concesso nella misura massima di Euro 1.000,00 per ogni dipendente assunto con questa tipologia.

Per aver accesso al contributo l'azienda dovrà presentare la domanda, sottoforma di autocertificazione, dove dovranno essere indicati oltre gli elementi identificativi dell'azienda, le tipologie contrattuali dei dipendenti e la documentazione di non aver ridotto il personale nei dodici mesi precedenti la data di assunzione del soggetto interessato all'incentivazione.

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande verranno liquidate in un'unica rata posticipata a 12 mesi dall'assunzione.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.8 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- dichiarazione di non aver ridotto personale nei dodici mesi precedenti.

6.9) Anzianità professionale aziendale

Allo scopo di premiare la professionalità dei dipendenti delle aziende artigiane aderenti all'Ente Bilaterale, il Fondo sostegno al reddito provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 30 anni di anzianità di lavoro presso la stessa azienda o come dipendenti del settore artigianato.

La trasformazione giuridica, il trasferimento di azienda e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità.

Il dipendente che abbia maturato un'anzianità professionale aziendale o di settore pari o superiore ai 30 anni potrà godere della provvidenza per l'anzianità professionale.

Tale provvidenza potrà essere pari a Euro 1.000,00 e sarà concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2007.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.9 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- copia dell'estratto contributivo INPS;
- dichiarazione del datore di lavoro della correttezza dei dati citati.

La domanda va presentata alla data di maturazione del periodo previsto per l'anzianità di lavoro e la documentazione dovrà pervenire entro il 30 settembre.

La provvidenza verrà concessa in occasione di un apposito incontro pubblico che si terrà entro il mese di novembre.

6.10) Assegno di studio

Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti delle aziende artigiane un assegno di studio:

- a seguito della prima iscrizione all'ultimo anno, anche se integrativo, della scuola superiore o del quarto anno della Scuola Professionale il cui importo potrà essere fino a un massimo di euro 260,00.
- A seguito dell'iscrizione e del superamento di almeno 3 esami al primo anno dell'Università il cui importo potrà essere fino a un massimo di euro 500,00.

Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio.

Documentazione richiesta:

Modello FSR 6.10 completo dei seguenti allegati:

- copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
- copia del foglio presenze del mese di settembre;
- certificato di frequenza dell'anno scolastico;
- certificati degli esami sostenuti;
- certificato d'iscrizione al 2° anno universitario;
- copia busta paga del mese precedente la domanda.